

DECRETO-LEGGE 30 settembre 1994, n. 563

Interventi urgenti in materia di trasporti e di parcheggi.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni in materia di trasporti e di parcheggi;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 settembre 1994;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri dei trasporti e della navigazione e del tesoro, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica, dell'interno, dei lavori pubblici, per la funzione pubblica e gli affari regionali, dell'ambiente, e per i beni culturali e ambientali e per la famiglia e la solidarietà sociale;

EMANA

il seguente decreto-legge: -

O MISSIS

Art. 10.

*Disposizioni in materia di barriere architettoniche sugli impianti di balneazione*

1. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 9 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, per gli impianti di balneazione già in costruzione alla data di entrata in vigore del presente decreto, le opere dirette ad eliminare le barriere architettoniche di cui all'articolo 23 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, non sono soggette ad autorizzazione o a concessione edilizia.

O MISSIS